



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CROTTI | MASSIMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | TOSI | LUIGI | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | REGGIONI | MARA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. /14
spedito il 28/02/2014

- avverso DINIEGO RIMBORSO IMU 2012
contro: COMUNE DI REGGIOLO

proposto dai ricorrenti:
Società leasing

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° /14

UDIENZA DEL

23/10/2014 ore 09:00

SENTENZA

N°

476.02.14

PRONUNCIATA IL:

23 OTT. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 NOV. 2014

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Sergio Cini)

IN PUBBLICA UDIENZA

Con ricorso ritualmente introdotto locataria SPA " con sede legale in Milano, via
in questo atto difesa e rappresentata dallo Studio , Corso
Milano, si oppone al diniego del rimborso IMU 2012 opposto dal Comune di Reggiolo (R.E.) di
cui all'atto. n.° di prot. del allegato al fascicolo.

Parte ricorrente contesta le motivazioni del diniego dovendosi individuare la soggettività
passiva IMU nel locatore finanziario inadempiente per tutto il tempo in cui costui resta l'unico
soggetto effettivamente esercente il possesso materiale dell'immobile ovvero fino a quando non
provveda alla riconsegna del bene nei confronti della società di leasing.

Di parere opposto è l'Amministrazione comunale la quale ritiene che in caso di risoluzione
del contratto di leasing la soggettività passiva resti in capo alla società di leasing anche in caso di
mancata riconsegna del bene, non potendosi qualificare l'ex locatario del bene come possessore
essendone, invece, il mero detentore.

Osserva questa Commissione, esaminati gli atti e udite le parti in pubblica udienza, come la
Legge n.° 147/12 (legge di stabilità) all'art. 1, comma 672 in materia di TASI, chiarisca la questione
quando afferma che..” per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo
intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal
verbale di consegna...”.

Nel caso in esame è di tutta l' evidenza che debitore dell'imposta resti l'ex locatario,
assorbendo egli, quale detentore, anche la prerogativa di possessore, per compenetrazione, fino alla
provata riconsegna. Rigettate l'interposta istanze. Il ricorso è accolto. Non si dà luogo a liquidazione
di spese di giudizio stante il non univoco indirizzo giurisprudenziale in materia.


P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese di giudizio compensate.

Reggio Emilia li 23 ottobre 2014

IL RELATORE

(Rag. Luigi Tosi)



IL PRESIDENTE

(Dott. Massimo Crotti)

